CESARE RUPERTO SAVERIO RUPERTO

CODICE CIVILE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

VOLUME I

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

LIBRO I

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

(artt. 1-455)

a cura di
SAVERIO RUPERTO

ANTONIO ALBANESE - ALDO CARRATO - GIOVANNI CICCHITELLI
ACHILLE DE NITTO - LORENZO DELLI PRISCOLI
PAOLO DI MARZIO - STEFANO GUIZZI - ROBERTA MARRA
MARIA GIULIA PUTATURO DONATI - GIORGIO STELLA RICHTER

2022

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Acquista
qui

PRESENTAZIONE

Nel 2022 si celebra l'ottantesimo anniversario del codice civile italiano. Come a ogni compimento di un decennio di vita, numerose saranno le iniziative volte a onorare l'evento, anche nel settore dell'editoria giuridica.

Non tema, però, il lettore che intento dell'editore e del curatore sia istituire una qualsiasi relazione di carattere celebrativo tra l'augusto genetliaco e l'Opera che si sta presentando. Chi scrive non può tuttavia omettere di ricordare che molte delle precedenti edizioni della "Rassegna" hanno coinciso con date e anniversari importanti per la storia del diritto, e dunque anche la presente viene a collocarsi nel solco di questa significativa, seppur casuale, tradizione.

Piuttosto, il maturare di un anniversario così importante, che segna il compiersi di un decennio — l'ottavo — non raggiunto dal previgente codice ottocentesco, è senza dubbio un segnale di vitalità del nostro anziano codice civile. Attraversato da riforme a volte assai invasive, da stagioni di indubbia crisi, in cui la spinta "decodificante" delle leggi speciali volute dai legislatori novecenteschi e delle *consolidazioni* normative (significativamente denominate "codici") affidate ai testi unici del primo decennio di questo secolo ha accentuato quella forza centrifuga già esercitata dalla Costituzione, il codice sa ancora dimostrare la solidità della sua struttura e la centralità del suo ruolo di legge fondamentale dei rapporti privati.

Vitalità testimoniata altresì dall'incessante fiorire di trattati e commentari, ideati e realizzati sull'intelaiatura del codice, che, a volte, perpetuano formule di notevole successo rinnovando antiche tradizioni editoriali; altre offrono a nuovi editori giuridici la possibilità di proporre opere di respiro sistematico, in un mercato, quello delle pubblicazioni scientifiche, profondamente condizionato dalla rivoluzione digitale.

Anche per questo alla Editrice Giuffrè Francis Lefebvre va riconosciuto il grande merito di aver riproposto un'Opera del suo patrimonio editoriale divenuta ormai classica, che si pone, con spirito e finalità diverse, accanto ad altri classici della stessa Casa Editrice, tutti costruiti intorno alla consolidata struttura del codice civile, unica fonte che, nella rammentata frammentazione delle leggi civili, si manifesta ancora in grado di sostenere l'interprete con la forza e la certezza di un "sistema" di princìpi.

A circa sei anni dall'ultimo aggiornamento de *La Giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, fondata e diretta in numerose edizioni e aggiornamenti da Cesare Ruperto (che raccolse il testimone di altri insigni giuristi), la presente ***Rassegna*** ha bensì l'ambizione di collocarsi nel solco tracciato da quell'Opera, mantenendo l'originaria impostazione di raccolta di massime tratte dalle decisioni più significative della Corte Suprema e dei giudici di merito, in un confronto costante con l'interpretazione dottrinale, che

Acquista
qui

non svolge ruolo secondario nell'applicazione del diritto, ma anzi costituisce un ausilio, spesso irrinunciabile, per il lavoro delle corti.

Dunque, un'antologia di casi giurisprudenziali in dialogo con la dottrina: il tutto affidato alla capacità comunicativa del libro, dell'opera di carta. Aspetto, quest'ultimo, che qualche anno fa sarebbe risultato trascurabile, anzi del tutto privo di rilevanza, attesa l'assoluta carenza di supporti alternativi al volume cartaceo, ma oggi va invece doverosamente sottolineato, anche per evidenziare lo sforzo e la disponibilità dell'editore a perpetuare un genere letterario nel formato proprio della più risalente tradizione della letteratura giuridica.

Già a suo tempo avemmo occasione di osservare quanto la disponibilità e la varietà dei moderni strumenti di ricerca informatizzati rivenienti e dalle banche-dati giuridiche, senza dubbio complete e affidabili, e dai motori di ricerca generalisti, questi invero assai approssimativi e non rigorosi, sembra offrire all'operatore una risposta immediata e aggiornatissima sulla questione giuridica studiata, ma non riesce a scongiurare, nella maggior parte dei casi, l'illusorietà del risultato o comunque l'insufficienza della risposta a garantire l'incisività della ricerca. E, in allora, sottolineammo altresì la singolare quanto significativa tendenza dell'opera cartacea a conservare e, sotto certi profili, ad accrescere il suo valore rispetto a quella informatica, soprattutto con riguardo a talune sue insostituibili prerogative: la visione d'insieme, la facilità di lettura e, in un certo senso, anche la *staticità* dell'informazione, che conferisce al lettore un'opportunità di riflessione e apprendimento che il mezzo informatico, pur di provata utilità quando professionalmente predisposto, ancora non riesce a offrire.

È chiaro, però, che al perseguimento di cotali finalità il mezzo di comunicazione cartaceo può concorrere solo sotto il profilo di un'agevolazione della percezione visiva, e quindi intellettiva. Sono invece i contenuti dell'informazione offerta a svolgere un ruolo decisivo e insostituibile. E qui, rispetto alle fredde, schematiche e soprattutto isolate indicazioni che si traggono dalle banche-dati, indubbiamente utilissime ad assicurare la completezza dell'informazione, ma non orientate a offrire una sistematica visione d'insieme delle questioni giuridiche, emerge il valore dell'esposizione ragionata, filtrata dall'esperienza dell'autore, che intride il messaggio comunicativo, sollevando il lettore da un compito che questi dovrebbe svolgere da sé: quasi sempre, tuttavia, in difetto del tempo e della specializzazione necessari al conseguimento dello scopo. In sostanza, il commento ragionato reca il carattere esemplare dell'opera intellettuale e, come tale, può compiere i passi in luogo del suo fruitore, offrendo la soluzione del caso o rendendo immediatamente disponibili gli strumenti del sapere più adeguati per giungere a quella soluzione.

Un contributo, non di meno, di ordine e razionalizzazione che appare quasi imprescindibile nel contesto di evidente crisi della giurisprudenza del nostro tempo, travolta dal torrente alluvionale e incontrollabile delle controversie e costretta ormai a sostenere il peso del decidere e non più del giudicare, che corrode le sue stesse radici fino alla mutazione irreversibile della sua funzione e identità.

Acquista qui

Con queste precipue finalità gli autori, tutti specialisti delle materie assegnate, provenienti dalla Magistratura, dall'Università e dal mondo delle professioni legali, hanno inteso mettere a disposizione l'esperienza, la cultura, la specializzazione che di ciascuno son proprie, per dar vita a un'opera la quale non mira a distaccarsi dalle linee-guida cui le precedenti Rassegne si sono ispirate, ma, tuttavia, si presenta con una struttura assai più snella e compatta (dai trentaquattro volumi dell'ultima edizione del 2012, più i sette dell'aggiornamento del 2015, si è passati ai sei volumi della presente), non già protesa verso il mito della completezza espositiva — che oggi comporterebbe, giustappunto, l'analisi di un ottantennio di giurisprudenza civile —, bensì orientata alla selezione del precedente, privilegiando l'attualità dei più recenti orientamenti dei giudici di legittimità, senza talvolta trascurare gli arresti di maggiore rilevanza, che, nel corso degli anni, hanno contribuito a tracciare gli itinerari più significativi nell'esercizio della funzione nomofilattica.

Nel lasciare, come sempre, ai lettori il giudizio sui risultati attesi, il Curatore coglie l'occasione per manifestare la più fervida gratitudine al condirettore di quest'Opera, che ancora oggi rappresenta per lui un costante e insostituibile punto di riferimento, l'approdo dove trovare i suggerimenti e i consigli portati dall'esperienza di tre quarti di secolo vissuti nel mondo del diritto. E, nel rinnovare altresì i paterni sentimenti di ammirazione per gli indimenticabili amici e maestri che diressero le prime edizioni, dedica la presente alla Facoltà di Giurisprudenza dello *Studium Urbis*, *Magistra vitae ac studiorum*, nel succedersi delle generazioni familiari.

Roma, 18 novembre 2021

Saverio Ruperto

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

ELENCO ABBREVIAZIONI CORRENTI

acc.	accordo
al.	alinea
all.	allegato
art.	articolo
artt.	articoli
Atti parl. Cam.	Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen.	Atti parlamentari del Senato
c.c.	codice civile
c. comm.	codice di commercio
c. nav.	codice della navigazione
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p. mil. g.	codice penale militare di guerra
c.p. mil. p.	codice penale militare di pace
c.p.p.	codice di procedura penale
can.	canone e canoni
Cedu	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
cfr.	confronta
circ.	circolare
Cod. Cons.	Codice del Consumo
conv.	convenzione
Cost.	Costituzione della Repubblica italiana
cpv.	capoverso
d.C.G.	decreto del Capo del Governo
d.C.p.S.	decreto del Capo provvisorio dello Stato
d. interm.	decreto interministeriale
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.lgs.C.p.S.	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lgs.lgt.	decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs.P.C.	decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lgs.P.R.	decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.lt.	decreto luogotenenziale
d.m.	decreto ministeriale
d.P.C.	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
d. ric. amm.	semplificazione dei provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
disp. att.	disposizioni di attuazione e transitorie
disp. prel.	disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)

Acquista qui

disp. trans.	disposizioni transitorie e finali
doc.	documento
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
l.	legge
l. ass. banc.	disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736)
l. ass. benef.	norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (l. 17 luglio 1890, n. 6972)
l. bancaria	testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
l. brev.	testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali (r.d. 29 giugno 1939, n. 1127)
l. camb.	modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669)
l. citt.	legge sulla cittadinanza italiana (l. 13 giugno 1912, n. 555)
l. cont. St.	norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440)
l. cost.	legge costituzionale
l. dir. aut.	protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22 aprile 1941, n. 633 così come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518)
l. espr. p.u.	disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità (l. 25 giugno 1865, n. 2359)
l. fall.	disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
l. forest.	riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267)
l. mar.	testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (r.d. 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)
l. miner.	norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443)
l. prov.	legge provinciale
l. rg.	legge regionale
l. TAR	istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971, n. 1034)
n.	numeront. con nota di
ord. giud.	ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
ord. st. civ.	ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238)
prot.	protocollo
r.d.	regio decreto
r.d.l.	regio decreto-legge
r.d.lg.	regio decreto legislativo
reg.	regolamento
reg. ass. benef.	regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni di assistenza e beneficenza (r.d. 5 febbraio 1891, n. 99)

Acquista qui

reg. brev.	testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali (r.d. 5 febbraio 1940, n. 244)
reg. c. nav.	regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)
reg. com. prov.	regolamento per l'esecuzione del t.u. della legge comunale e provinciale (r.d. 12 febbraio 1911, n. 297)
reg. Cons. St.	regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 21 aprile 1942, n. 444)
reg. cont.	regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)
reg. esec.	regolamento d'esecuzione
reg. nav. Aerea	regolamento per la navigazione aerea (r.d. 11 gennaio 1925, n. 656)
reg. nav. int.	regolamento per la navigazione interna (d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631)
reg. p.s.	regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635)
reg. proc. Cons. St.	regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (r.d. 17 agosto 1907, n. 642)
sez. un.	sezioni unite
s.	seguente
ss.	seguenti
St. lav.	Statuto dei lavoratori
tab.	tabella
tar.	tariffa
tr.	trattato
t.u.	testo unico
t.u. acque pubbl.	testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775)
t.u. avv. St.	testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611)
t.u.b.	testo unico delle leggi in materia bancaria e creditoria (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
t.u. com. prov. 1915	testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 4 febbraio 1915,n. 148)
t.u. com. prov. 1934	testo unico della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383)
t.u. Cons. St.	testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054)
t.u. C. conti	testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214)
t.u.f.	testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
t.u. fin. loc.	testo unico per la finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175)
t.u. imp. civ. St.	testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)
t.u. imp. dir.	testo unico delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645)

Acquista qui

t.u. pensioni	testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (r.d. 21 febbraio 1895, n. 70)
t.u. p.s.	testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
t.u. sanitario	testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)
v.	vedi
vig.	vigente

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista
qui

ELENCO DELLE RIVISTE PREVALENTEMENTE CITATE

Arch. civ.	Archivio civile
Arch. giur.	Archivio giuridico
Arch. giur. circol. sin.	Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
Arch. loc.	Archivio delle locazioni e del condominio
Arch. pen.	Archivio penale
Arch. resp. civ.	Archivio della responsabilità civile
Arg. dir. lav.	Argomenti di diritto del lavoro
Ass.	Assicurazioni
Banca, borsa, tit. cred.	Banca, borsa e titoli di credito
Cass. pen.	Cassazione penale
Cons. St.	Il Consiglio di Stato
Contr. impr.	Contratto e impresa
Contr.	I contratti
Corr. giur.	Il Corriere giuridico
Corr. merito	Il Corriere del merito
Corr. trib.	Il Corriere tributario
Danno e resp.	Danno e responsabilità
Dir. aut.	Il diritto di autore
Dir. eccl.	Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale
Dir. e giur.	Diritto e giurisprudenza
Dir. e giur. agr.	Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente
Dir. e giust.	Diritto e giustizia
Dir. fall.	Il diritto fallimentare
Dir. fam.	Il diritto di famiglia e delle persone
Dir. informaz.	Il diritto dell'informazione e dell'informatica
Dir. lav.	Il diritto del lavoro
Dir. maritt.	Diritto marittimo
Dir. prat. lav.	Diritto e pratica lavoro
Dir. prat. soc.	Diritto e pratica delle società
Dir. prat. trib.	Diritto e pratica tributaria
Dir. rel. ind.	Diritto delle relazioni industriali
Dir. e soc.	Diritto e società
Dir. trasp.	Diritto dei trasporti
Fall.	Il fallimento e le altre procedure concorsuali
Fam. e dir.	Famiglia e diritto
Foro amm.	Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche
Foro amm. CDS	Il Foro amministrativo C.d.S.
Foro amm. TAR	Il Foro amministrativo T.A.R.

Acquista qui

Foro it.	Il Foro italiano
Foro nap.	Il Foro napoletano
Foro pad.	Il Foro padano
Foro sic.	Il Foro siciliano
G. pace	Il giudice di pace
Giur. agr.	Giurisprudenza agraria italiana
Giur. comm.	Giurisprudenza commerciale
Giur. compl. cass. civ.	Giurisprudenza completa della Cassazione, Sezioni civili
Giur. compl. cass. pen.	Giurisprudenza completa della Cassazione, Sezioni penali
Giur. cost.	Giurisprudenza costituzionale
Giur. dir. ind.	Giurisprudenza di diritto industriale
Giur. imp.	Giurisprudenza delle imposte
Giur. it.	Giurisprudenza italiana
Giur. merito	Giurisprudenza di merito
Giur. pugl.	Giurisprudenza pugliese
Giur. sic.	Giurisprudenza siciliana
Giur. tosc.	Giurisprudenza toscana
Giust. civ.	Giustizia civile
Giust. pen.	La giustizia penale
G. dir.	Guida al diritto
Iust.	Iustitia
J.	Jus
Lav. giur.	Il lavoro nella giurisprudenza
Lav. prev. oggi	Lavoro e previdenza oggi
Monit. trib.	Monitore dei Tribunali
Notiz. giur. lav.	Notiziario di giurisprudenza del lavoro
N. giur. civ. comm.	La nuova giurisprudenza civile commentata
N. rass. leg. dott. giur.	Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
N. leggi civ.	Le nuove leggi civili commentate
N. dir.	Il nuovo diritto
Obbl. e contr.	Obbligazioni e contratti
Orient. giur. lav.	Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
Politica dir.	Politica del diritto
Quad. cost.	Quaderni costituzionali
Rass. avv. St.	Rassegna dell'Avvocatura dello Stato
Rass. dir. civ.	Rassegna di diritto civile
Rass. dir. pubbl.	Rassegna di diritto pubblico
Rass. giur. en. el.	Rassegna giuridica dell'energia elettrica
Rass. giur. sarda	Rassegna giuridica sarda
Rass. giur. umbra	Rassegna giuridica umbra
Rass. loc.	Rassegna della locazione e del condominio
Resp. civ. e prev.	Responsabilità civile e previdenza
Riv. amm. R.I.	Rivista amministrativa della Repubblica italiana
Riv. arbitrato	Rivista dell'arbitrato
Riv. Corte conti	Rivista della Corte dei Conti
Riv. crit. dir. lav.	Rivista critica di diritto del lavoro
Riv. crit. dir. priv.	Rivista critica di diritto privato
Riv. dir. agr.	Rivista del diritto agrario

Acquista qui

Riv. dir. civ.	Rivista di diritto civile
Riv. dir. comm.	Rivista del diritto commerciale
Riv. dir. fin.	Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
Riv. dir. internaz.	Rivista di diritto internazionale
Riv. dir. internaz. priv. e proc.	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Riv. dir. lav.	Rivista di diritto del lavoro
Riv. dir. priv.	Rivista di diritto privato
Riv. dir. proc.	Rivista di diritto processuale
Riv. dir. trib.	Rivista di diritto tributario
Riv. giur. edil.	Rivista giuridica dell'edilizia
Riv. giur. lav.	Rivista giuridica del lavoro
Riv. giur. trib.	Rivista di giurisprudenza tributaria
Riv. it. dir. lav.	Rivista italiana di diritto del lavoro
Riv. it. med. leg.	Rivista italiana di medicina legale
Riv. not.	Rivista del notariato
Riv. pen.	Rivista penale
Riv. soc.	Rivista delle società
Riv. trim. dir. proc. civ.	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Riv. trim. dir. pubbl.	Rivista trimestrale di diritto pubblico
Soc.	Le Società
Stato civ. it.	Stato civile italiano
T.	Temi
T. gen.	Temi genovese
T. nap.	Temi napoletana
T. pugl.	Temi pugliese
T. rom.	Temi romana
Trib. amm. reg.	I Tribunali amministrativi regionali
Vita not.	Vita notarile

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (*)

A. de Nitto - R. Marra

(*) Art. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 262: « È approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18 »).

Acquista
qui

Bibliografia: I. Sulle fonti del diritto nell'esperienza costituzionale. — Cosmelli G., *Oltre i confini della materia. La potestà legislativa residuale delle regioni tra poteri impliciti e sussidiarietà*, Milano 2015; Grossi P., *Ritorno al diritto*, Bari-Roma, 2015; Morrone A., *Diritti principi e fonti del diritto. Saggi scelti*, Bologna 2015; Navarretta E. (a cura di), *La metafora delle fonti e il diritto privato europeo: giornate di studio per Umberto Breccia*, Torino 2015; Serges G., *Sentenze costituzionali e dinamica delle fonti*, Napoli 2015; Grimaldi L., *Potestà legislativa concorrente ed autonomia regionale nel processo di trasformazione del regionalismo italiano*, Bari 2016; D'Alessandro G. - Zorzetto S. (a cura di), *Percorsi in tema di fonti del diritto*, Torino 2017; Grossi P., *L'*invenzione *del diritto*, Bari-Roma, 2017; Lipari N., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano 2017; Rosini M., *Legge di delegazione europea e legge europea. Contributo allo studio dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel più recente periodo*, Napoli 2017; Cherubini F., *Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo*, Bari 2018; Morrone A., *Fonti normative*, Bologna 2018; Pedrazza Gorlero M. - Catalano S., *Le fonti dell'ordinamento repubblicano*, Milano 2018; Pegoraro L. - Rinella A., *Costituzioni e fonti del diritto*, Torino 2018; Pinelli C., *Diritto pubblico*, Bologna, 2018; Bin R. - Pitruzzella G., *Le fonti del diritto*, Torino 2019; Castellano D., *Del diritto e della legge. Oltre la legalità della modernità e il diritto come pretesa della postmodernità*, Napoli 2019; Celotto A., *Fonti del diritto e antinomie*, Torino 2019; Cervati A. A., *Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice*, *Riv. it. sc. giur*., 10, 2019, 897-912; Cicconetti S. M., *Le fonti del diritto italiano*, Torino 2019; Lavagna G., *Gli atti aventi forza di legge e le Regioni*, Bari 2019; Ridola P., *Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli, 2019; Sorrentino F., *Le fonti del diritto italiano*, Milano 2019; Grossi P., *Oltre la legalità*, Bari-Roma 2020; Lanchester F., *La Costituzione sotto sforzo. Tra ipercinetismo elettorale e supplenza degli organi costituzionali di garanzia*, Milano 2020; Mezzetti L., *Tradizioni giuridiche e fonti del diritto*, Torino 2020; Perlingieri P., *Fonti e interpretazione*, Napoli 2020; Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli 2020; Politi F., *Le fonti del diritto nell'ordinamento italiano*, Torino 2020; Sordi B., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020; Vettori G., *Effettività fra legge e diritto*, Milano 2020; Camerlengo Q. - Furlan F., *Lezioni di diritto costituzionale vivente*, Milano, 2021; Ferrajoli L., *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Bari-Roma 2021; Groppi T. - Simoncini A., *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, V ed., Torino 2021; Ruggeri A., *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, XXIV, *Studi dell'anno 2020*, Torino 2021; Sorrentino F. - Pino G., *Le fonti in generale e l'interpretazione*, Torino 2021.

II. Parlamento. — Traversa S., *Studi sul Parlamento (1990-2015)*, Napoli 2015; ARSAE (Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive), *Il Parlamento dopo il referendum costituzionale*, Napoli 2017; Bassanini F. - Manzella A. (a cura di), *Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo*, Bagno a Ripoli 2017; Conti G.L. - Milazzo P., *La crisi del Parlamento nelle regole sulla sua percezione* (*Studi pisani sul Parlamento VII*), Pisa 2017; Dickmann R., *Il Parlamento italiano*, Napoli 2018; Gianniti L. - Lupo N., *Corso di diritto parlamentare*, Bologna 2018; Gori L. - Pacini F. - Rossi E. (a cura di), *Il Parlamento "interlocutore"*, Pisa 2018; Lippolis V. (a cura di), *A cinquant'anni dai Regolamenti parlamentari del 1971: trasformazioni e prospettive*, Napoli 2021; Lippolis V. - Lupo N. (a cura di), *Il Parlamento nell'emergenza pandemica*, Napoli 2021.

III. Sistemi e leggi elettorali. — Lupo N. - Piccirilli G. (a cura di), *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari « sotto stress »*, Bologna 2016; Becchi P. - Palma G., *I sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi. Dal proporzionale puro della prima Repubblica al* Rosatellum, Vicalvi 2017; De Luca R., *La democrazia elettorale in Italia*, Soveria Mannelli 2017; Ferri G. (a cura di), *Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere. Problemi e prospettive dopo le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017*, Napoli 2017; Vuolo A., *La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*, Napoli 2017; Racca A., *I sistemi elettorali sotto la lente costituzionale*, Milano 2018; Delledonne G., *Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo*, Napoli 2019; Donnarumma M.R., *La nuova legge elettorale italiana e i dubbi*

Acquista qui

di costituzionalità, Milano 2019; Mazzarolli L., *Dai voti ai seggi. Sistemi e leggi elettorali*, Bari 2019; Casanova D., *Eguaglianza del voto e sistemi elettorali. I limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, Napoli 2020.

IV. Procedure e tecniche legislative. — Francaviglia M., *Procedimento legislativo e forma di governo. Profili ricostruttivi e spunti problematici dell'esperienza repubblicana*, Roma 2015; Panizza S. (a cura di), *La qualità degli atti normativi e amministrativi*, Pisa 2016; Camicioli G. - Vecchione N. (a cura di), *Come nasce una legge. Le regole del gioco*, Santarcangelo di Romagna 2018; Covino F., *Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2018; Pistorio G., *Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima*, Napoli 2018; Vicchiarello P., *La strettoia. La copertura finanziaria come strumento di contenimento dell'attività legislativa di iniziativa parlamentare*, Napoli 2018Albanesi P., *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Napoli 2019; Podetta M., *Governare le Camere. Tendenze e miti delle riforme regolamentari*, Bari 2020; Pupo V., *Riduzione dei parlamentari e modifica dei regolamenti delle Camere. Riforme costituzionali ed emergenza sanitaria*, Napoli 2021.

V. Leggi. — Longo E., *La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione*, Torino 2017; Zagrebelsky G., *La legge e la sua giustizia*, Bologna 2017; Biondi Dal Monte F., *Dopo la legge. Tendenze e prospettive dell'attuazione delle fonti primarie tra Governo e Parlamento*, Napoli 2018; Conte G. - Palazzo M. (a cura di), *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, Milano 2018; Ferraro F. - Zorzetto S. (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino 2018; Cerri A., *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019; Ferraro F., *Razionalità legislativa e motivazione delle leggi. Un'introduzione teorica*, Milano 2019; Piccirilli G., *La riserva di legge: evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatuali*, Torino 2019; Maiello V., *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli 2020; Mone D., *La motivazione della legge e i limiti di interferenza della Corte costituzionale nella discrezionalità del legislatore, Diritto Pubblico Europeo* - Rassegna online 2020, 1, 13; Stella G., *Crisi della legge e potere del giudice*, Milano 2020; Stile M.T., *Discrezionalità legislativa e giurisdizionale nei processi evolutivi del costituzionalismo*, Napoli 2020.

VI. Leggi interpretative. — De Grazia L., *La retroattività possibile. Le* lois de validation *in Francia e le leggi di interpretazione autentica in Italia*, Santarcangelo di Romagna 2016; Russo R., *Le leggi d'interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam*, Milano 2017; Amoroso G., *Leggi di interpretazione autentica e controllo di costituzionalità*, Canterano 2018.

VII. Delegazione legislativa. — Alberti A., *La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti delle prassi*, Torino 2015; Marchetti G., *La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello costituzionale*, Milano 2016; Nevola R. - Diaco D., *La delega della funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale*, (ottobre 2018) *cortecostituzionale.it*; Tarli Barbieri G., *La delega legislativa e l'attività consultiva del Comitato per la legislazione*, *federalismi.it*, 9 febbraio 2018; Marchetti G., *La delegazione legislativa nella prassi: l'allontanamento dell'istituto dal modello costituzionale e dalla legge n. 400 del 1988*, (1/2019) *osservatoriosullefonti.it*; Ronga U., *La delega legislativa. Recente rendimento del modello*, Napoli 2020.

VIII. Normative d'urgenza. — Bernabei G., *Carattere provvedimentale della decretazione d'urgenza. L'amministrazione con forza di legge*, Assago, 2017; Martino R. - Alicino F. - Barone A. (a cura di), *L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto*, Milano 2017; Domenicali C., *Il provvedimento-legge. La decretazione d'urgenza come potere discrezionale vincolato*, Napoli 2018; Raffiotta E. C., *Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative*, Bologna 2019; Serges G., *La dimensione costituzionale dell'urgenza: studio su di una nozione*, Napoli 2020.

IX. Poteri normativi del Governo e di altri soggetti pubblici. — Cocozza, G., *Fuga dal regolamento e sindacato del giudice amministrativo*, *Dir. e proc. amm.*, 2015, 9, 4, 1189; Tonoletti B., *Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo*, *Dir. amm.* 2015, 2/3, 389; Colacino Cinnante L., *Ordinamento politico costituzionale e regolamenti amministrativi. Dallo Statuto Albertino alla* [illegible] Palastro A. (a cura di), *Le regole*

Termine estratto capitolo

Acquista qui

giuridica dello straniero, Padova 2016; Moschella G. - Buscema L. (a cura di), *Immigrazione e condizione giuridica dello straniero*, Roma 2016; Cortese F. - Pelacani G. (a cura di), *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri*, Trento 2017; Spitaleri F., *Il rimpatrio e la detenzione dello straniero tra esercizio di prerogative statali e garanzie sovranazionali*, Torino 2017; Forte A.C., *Il diritto dell'immigrazione. La condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano*, Molfetta, 2018; Amadeo S. - Spitaleri F., *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea. Controllo delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne*, Torino 2019; Cianciolo V., *La tutela del minore straniero non accompagnato*, Santarcangelo di Romagna 2019; Imperatore L., *Migrazioni e diritti umani. Lo straniero nella giurisprudenza CEDU*, Milano, 2019; Uccella F., *Giurisdizione civile e straniero tra diritto nazionale, europeo ed internazionale*, Torino 2019; Tarzia A., *Il giudice e lo straniero. Linguaggi e culture nei percorsi giurisdizionali*, Napoli 2020; Di Muro A. - Di Muro L., *Il diritto dell'immigrazione*, Torino 2021.

Capo I
Delle fonti del diritto

Art. 1.
Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative (1)*;*
4) gli usi.

(1) Sulla "soppressione" dell'"ordinamento corporativo", si vedano: il r.d.l. 9 agosto 1943 n. 721 (*Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia*); il d.lgs.lgt. 14 settembre 1944 n. 287 (*Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile*) (in particolare, l'art. 2: « La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima »); nonché il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 369 (*Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni*).

Sommario: 1. Ordinamento UE e ordinamento interno. — **2**. Ordinamento CEDU e ordinamento interno. — **3**. Carta dei diritti fondamentali UE. — **4.** « Vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ». — **5.** Vincoli comunitari e giudizio costituzionale — **6.** Mancata attuazione di direttive UE. — **7.** Materie "trasversali". — **8.** Legislazione esclusiva dello Stato e "residuale" delle Regioni. — **9.** Legislazione concorrente. — **10.** Leggi di riforma economico-sociale. — **11.** Leggi-provvedimento. — **12.** Leggi interpretative. — **13.** Decreti-legge. — **14.** Decreti legislativi. — **15.** Eccesso di potere legislativo. — **16.** Atti di auto-organizzazione delle Camere parlamentari e dei Consigli regionali. — **17.** Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM). — **18.** Decreti ministeriali e circolari. — **19.** Legittimo affidamento. — **20.** Responsabilità per "illecito costituzionale" nell'esercizio della funzione legislativa. — **21.** Illegittimità costituzionale "prospettata" (o "differita"). — **22.** Illegittimità costituzionale "sopravvenuta". — **23.** Ordinamento sportivo.

Acquista qui

1. Ordinamento UE e ordinamento interno. — L'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno sono configurati come sistemi normativi autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati: di talché, sebbene le disposizioni derivanti dalla fonte comunitaria vengano a ricevere, *ex* artt. 11 e 117, comma 1, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano, esse rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile, previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ne consegue che non è consentita all'interprete l'interpolazione di comandi provenienti da fonti normative appartenenti ad ordinamenti che restano diversi, pur essendo coordinati, trattandosi di operazione viziata sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 21 giugno 2017 n. 15385).

Peraltro, secondo Cass. 22 novembre 2021 n. 35984, l'efficacia diretta delle norme UE nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata.

Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione e specificare se esso abbia effetto diretto, è indiscutibile che un esito interpretativo non conforme [nella specie, al principio di determinatezza in campo penale] non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento (Corte cost. n. 115 del 2018. La sentenza è successiva alla pronuncia della Corte di giustizia, Grande sezione, 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, con la quale, tra l'altro, la Corte europea ha chiarito che, in virtù del divieto di retroattività *in malam partem* della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione, la regola enunciata da una sentenza della Corte UE non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della medesima). Per una lettura della pronuncia e di note a commento, *Riv. it. dir. proc. pen.* 2018, 3, 1767, con nota di Bissaro, *La sentenza n. 115 del 2018: la Corte costituzionale e l'ultima tappa (?) della saga Taricco*; *Giur. cost.* 2018, 3, 1311, con note di: Giunta, *La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una sentenza davvero "rivoluzionaria"*; Calvano, *Taricco. Un finale di partita, in attesa della prossima*; e Celotto, *Ritorno al passato sui controlimiti*; *Resp. civ. e prev.* 2019, 4, 1078, con nota di Cocco, *Il « primato » della riserva di legge parlamentare in materia penale affermato da corte cost. n. 115/2018 e il diritto eurounitario*; *penalecontemporaneo.it* 2018, Cupelli, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo "certo"*, e Donini, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*; *federalismi.it* 2019, 4, Di Federico, *Identità nazionale e controlimiti: l'inapplicabilità della 'regola Taricco' nell'ordinamento italiano e il mancato ricorso (per ora) all'art. 4, par. 2, TUE*; *rivistaAIC.it* 2019, 1, con contributo di Daniele, *Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018*; *Cass. pen.* 2018, 9, 2786, annotata da Gambardella, *Inapplicabile senza eccezioni la "regola Taricco" nel nostro ordinamento: una parola definitiva della Corte costituzionale?*; *Giur. comm.* 2019, 1, 16, con nota di Insolera, *"La libertà non trova rifugio in una giurisprudenza del dubbio": rivincita della legalità nell'epilogo della saga Taricco?*; *Diritto penale e processo* 2018, 10, 1284, con commento di Luciani, *La dura realtà e il "caso Taricco"* e di Pulitanò, *La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penalistica*; *giurcost.org* 2018, 3, con annotazione di Ruggeri, *Taricco, amaro finale di partita*. O, anche, *rivistaAIC.it* 2019, 2, con nota di Flick, *I diritti fondamentali e il '*multilevel*': delusioni e speranze*; *gruppodipisa.it* 2020,

Acquista qui

2, Romboli, *Il sistema di costituzionalità tra "momenti di accentramento" e "momenti di diffusione"*.

Come osservato da Corte cost. n. 24 del 2017 (con la quale era stata sollevata la questione pregiudiziale), il compito della Corte di giustizia di definire il campo di applicazione del diritto dell'Unione non implica che sia ulteriormente gravata dell'onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l'identità costituzionale di ciascuno Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell'Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l'osservanza dei principi supremi dell'ordinamento nazionale. Tale verifica è rimessa dalla Costituzione italiana in via esclusiva alla Corte costituzionale, che i giudici devono investire del problema, sollevando questione di legittimità costituzionale. La sentenza è riportata in: *associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it* 2017, 2, con nota di Anzon Demming, *La Corte costituzionale è ferma sui "controlimiti", ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l'onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati membri*; *Diritti umani e diritto internazionale* 2017, 1, 301, con nota di Calvano, *Una questione pregiudiziale al quadrato ... o forse al cubo: sull'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale*; *Giur. cost.* 2017, 1, 183, con note di Celotto, *Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o per il monologo?* e di Esposito, *Il potere delibativo della Corte costituzionale sulle sentenze interpretative della Corte di giustizia*; *Riv. it. dir. proc. pen.* 2017, 1, 266, con commento di Cupelli, *Il caso 'Taricco' e l'ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a 'senso unico'*; *Riv. dir. internaz.* 2017, 2, con nota di Mori, *La Corte costituzionale chiede alla Corte di Giustizia di rivedere la sentenza 'Taricco': difesa dei controlimiti o rifiuto delle limitazioni di sovranità in materia penale?*; *Diritto penale e processo* 2017, 3, 285, con nota di Palazzo, *La Consulta risponde alla "Taricco": punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto*; *Giur. it.* 2017, 6, 1425, con nota di Rossi, *Luci e ombre della reazione della Corte costituzionale alla sentenza 'Taricco'*.

Nel riconoscere il primato del diritto dell'UE, ai sensi dell'art. 11 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha, del resto, costantemente affermato che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi (*ibidem*).

In linea di principio, infatti, il diritto dell'Unione europea, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale. I rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona), che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro, né se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo, giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). La legittimazione (art. 11 Cost.) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, par. 2, TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri (*ibidem*).

Acquista qui

Del resto, Cass. 13 luglio 2018 n. 18642 ha affermato che, nelle materie di competenza, la supremazia del diritto dell'Unione su quello interno va intesa non in chiave di gerarchia, ma di preferenza applicativa: la primazia del diritto unionale s'incanala, infatti, nelle regole del diritto nazionale nel rispetto delle regole fondanti degli ordinamenti interni, tra le quali quella della stabilità del giudicato. L'inoperatività del giudicato nazionale nell'ambito dell'ordinamento unionale si deve, dunque, considerare eccezionale ed è stata ammessa unicamente in rapporto a una situazione, del tutto particolare, caratterizzata dalla violazione (coperta dal giudicato) di una competenza esclusiva della Commissione (sul rapporto tra diritto unionale e giudicato nazionale, specie nelle controversie in materia tributaria, Cass. 20 luglio 2020 n. 15374; 18 dicembre 2019 n. 33596; 14 giugno 2019 n. 16010; 4 maggio 2016 n. 8855).

Diversamente, Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468 (anticipata da Cass. 11 settembre 2015 n. 1799 e seguita da Cass. 3 marzo 2017 n. 5381) ha reputato che l'interpretazione delle norme eurounitarie da parte della Corte di giustizia ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e *ultra partes*, di ulteriore fonte del diritto della UE: non nel senso che esse creino *ex novo* norme, bensì nel senso che ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito dell'Unione.

Secondo, peraltro, Cass. 10 dicembre 2015 n. 24952, la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.

Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (*ex* art. 155) Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (*ex* artt. 93 e 92) stesso Trattato, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto comunitario, sia pure limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri e, pertanto, vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla cognizione dello stesso, sicché è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa all'illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, ove l'atto sia divenuto inoppugnabile (Cass. 21 maggio 2018 n. 12393). In quanto tali, dette decisioni vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto *ius superveniens* incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio (Cass. 19 gennaio 2018 n. 1325).

2. Ordinamento CEDU e ordinamento interno. — Corte cost. n. 96 del 2015 ha ribadito che, diversamente dal diritto comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sovranazionale, ma costituisce un modello di diritto internazionale pattizio, idoneo a vincolare lo Stato, ma improduttivo di effetti diretti nell'ordinamento interno (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e successive conformi). Non è perci[illegible]ne in via diretta delle norme

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista qui

inoltre escludersi che un membro di uno dei due rami del Parlamento possa lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso l'altro ramo (tra i precedenti citati, Corte cost. n. 163 del 2018 e n. 277 del 2017).

A proposito del procedimento di approvazione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, Corte cost. n. 274 del 2019 ha ribadito che, in astratto, la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase di conversione può costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari (in tema anche Corte cost. n. 275 del 2019).

4. Sulle procedure di leale collaborazione tra Stato e Regioni. — Sul tema, si vedano le pronunce richiamate *sub* art. 1 (spec. n. 14), ferma la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di leale collaborazione non si applica, di regola, al procedimento legislativo. In particolare, Corte cost. n. 251 del 2016 ha precisato che, là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Allo stesso modo Corte cost. n. 233 del 2019 ha statuito che le procedure collaborative diventano rilevanti nel giudizio di legittimità costituzionale quando la loro osservanza sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. In ragione, invece, della natura prevalente delle competenze statali esclusive, è stato escluso che, per il loro esercizio, siano costituzionalmente necessarie forme di raccordo con le Regioni (Corte cost. n. 287 del 2016, *Quad. costituz.* 2017, 4, 803, con nota di Belletti, *La limitazione della competenza regionale — sempre più "stretta" tra vincoli europei e criterio della prevalenza — impatta sulla funzione sociale della cooperazione nel caso della trasformazione delle banche popolari in società per azioni*; *Le Regioni* 2016, 4, 619, annotata da Tosi, *Il neocentralismo della Corte costituzionale: dei canili e di altre storie*).

5. Sul ruolo dell'Ufficio centrale del *referendum* presso la Corte di cassazione. — Quanto al concorso dell'Ufficio centrale nell'esercizio della funzione legislativa, Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5369, ha affermato che le determinazioni di questo ufficio sono provvedimenti emanati da un organo titolare di funzioni pubbliche rigorosamente neutrali, non nell'esplicazione di poteri amministrativi, per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela dell'ordinamento generale dello Stato e della realizzazione di esso. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi in tema di atti neppure oggettivamente amministrativi e specificandosi, altresì, il carattere « assoluto » di tale difetto di giurisdizione, in riferimento ad atti che partecipano fondamentalmente della funzione legislativa, condividendone la natura.

Art. 3.

Regolamenti.

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4.

Limiti della disciplina regolamentare.

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

Acquista qui

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Sommario: 1. Integrazione e deroga di fonti "primarie" da parte di fonti "secondarie". — **2.** A proposito della sindacabilità dei regolamenti da parte della Corte costituzionale. — **3.** Fonti primarie, fonti secondarie e principio di specialità. — **4.** Atti di organizzazione di enti esponenziali di comunità titolari di domini collettivi.

1. Integrazione e deroga di fonti "primarie" da parte di fonti "secondarie". — Anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo — di fonte statale o regionale che sia — si pone un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al *quantum* della sanzione stessa, sia — ancora — alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò — analogamente al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto — per assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità, che possono radicarsi nell'arbitrario esercizio, o non esercizio, del potere sanzionatorio. Tutto ciò implica che a predeterminare i presupposti dell'esercizio del suddetto potere sia l'organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l'intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge; mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale. Laddove la legge rinvii a un successivo provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento, dev'essere comunque la legge stessa a definire i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità dell'amministrazione (Corte cost. n. 5 del 2021, *Foro it.* 2021, I, 1962; *forumcostituzionale.it* 2021, 3, con nota di Cerbo, *Sistemi sanzionatori e autonomia regionale*; *Le Regioni* 2021, 1-2, con nota di Tarli Barbieri, *I nodi irrisolti del regionalismo italiano, a venti anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione*; *Giur. cost.* 2021, 1, 62, con nota di Vosa, *Sulla "riserva di legge" nel diritto regionale*).

D'altra parte, più in generale, il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. permette di ritenere che spetta all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva e, tuttavia, resta ferma la necessità della fonte primaria, che non può essere relegata sullo sfondo, né essere formulata quale prescrizione normativa "in bianco". La norma primaria deve dunque stabilire, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini (Corte cost. n. 174 del 2017, *Foro it.* 2018, I, 1457. Nello stesso senso, Corte. cost. n. 83 del 2015, *Foro it.* 2015, I, 2263; *Riv. dir. fin.* 2018, 3, 327, con nota di Bergonzini, *Diritti fondamentali del contribuente. Discrezionalità del legislatore tributario e sindacato di costituzionalità*; *Riv. dir. fin.* 2016, II, 8, con nota di Donatelli, *Riserva di legge relativa e base imponibile del tributo*; *associazionedeicostituzionalisti.rivista.it*, 2016, 4, con nota di Elefante, *Note preliminari in tema di consensualità del tributo e riserva delle prestazioni imposte alla legge*; *Giur. cost.* 2015, 3, 738, annotata da Sorrentino, *Sigarette elettroniche tra imposizione fiscale e riserva di legge*).

Corte cost. n. 69 del 2017 ha ribadito che la *ratio* della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. è contenere la discrezionalità dell'amministrazione e prevenirne gli arbitrii a garanzia della libertà e proprietà individuale. Ne deriva che l'eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune forme procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di organi tecnici. In questa logica, assumono rilievo la previsione di determinati "elementi o moduli procedimentali" che consentano la collaborazione di più enti o organi (specie se connotati da competenze specialistiche e chiamati a operare

Acquista qui

secondo criteri tecnici, anche di ordine economico) o anche la partecipazione delle categorie interessate. (La sentenza è pubblicata in *Giorn. dir amm.* 2018, 1, 55, con nota di Carotti, *La Corte costituzionale torna sul finanziamento delle Autorità indipendenti*; *Quad. costituz.* 2017, 4, 913, con nota di Picchi, *Partecipazione e legalità procedurale nella sentenza della Corte costituzionale sul contributo per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti*).

Peraltro, la possibilità di valorizzare le forme di legalità procedurale previste dalla legge, ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 23 Cost., vale, in particolare, nei settori affidati ai poteri regolatori delle autorità amministrative indipendenti, quando vengano in rilievo profili caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica. In questi casi, la difficoltà di predeterminare con legge in modo rigoroso i presupposti delle funzioni amministrative attribuite alle autorità comporterebbe un inevitabile pregiudizio alle esigenze sottese alla riserva di legge, se non fossero quantomeno previste forme di partecipazione degli operatori di settore al procedimento di formazione degli atti.

Legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare statale sono idonee a esprimere princìpi fondamentali, vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalla Regione nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa (Corte cost. n. 124 del 2021; tra i precedenti conformi Corte cost. n. 54 del 2021, n. 125 del 2017).

Tra gli altri precedenti, Corte cost. n. 180 del 2020, *Le Regioni* 2021, 1-2, con nota di Mainardis, *Competenza concorrente e fonti secondarie statali, tra regola ed eccezione (digressioni a partire da Corte cost. 180/2020)*, secondo cui, in linea di principio, le fonti normative secondarie — inidonee ad essere ascritte all'area dei principi fondamentali nelle materie concorrenti — non possono vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o incidere su disposizioni regionali preesistenti; Corte cost. n. 286 del 2019, secondo cui gli atti di normazione secondaria che, in settori squisitamente tecnici, completano la normativa primaria, rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale; n. 282 del 2016, secondo cui la disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 TUE), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche. (Per una lettura della sentenza si rinvia a *Giur. cost.* 2017, 1, 463, con nota di Chieppa, *Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, sulle distanze minime tra le costruzioni e sugli interventi in zone sismiche*; *Studium iuris* 2019, 11, 1294, annotata da Marandola, *La Corte costituzionale definisce lo statuto di garanzia di (alcuni) presupposti delle misure di prevenzione*).

D'altra parte, secondo Corte cost. n. 134 del 2019, la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti all'etero-integrazione del precetto penale da parte di fonti di rango secondario si riferisce esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost., vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale. E pertanto le leggi regionali che prevedano mere sanzioni amministrative ben possono rinviare — nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 23 Cost., meno stringenti di quelli di cui all'art. 25, comma 2, Cost. — anche ad atti sublegislativi, ai fini dell'integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale.

Acquista qui

2. A proposito della sindacabilità dei regolamenti da parte della Corte costituzionale. — Corte cost. n. 200 del 2018, in *Quad. costituz.* 2019, 1, 186, con nota di Losana, *La sindacabilità delle fonti subordinate nei giudizi di legittimità costituzionale: una forzatura talvolta necessaria?*, ha ribadito che la giurisdizione della Corte è limitata alla cognizione della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare, neppure ai regolamenti di delegificazione, il cui sindacato di costituzionalità è rimesso alla cognizione del giudice comune.

E, peraltro, nei casi in cui la disciplina complessiva è il risultato della integrazione della fonte primaria ad opera di quella regolamentare, il sindacato di costituzionalità sulla fonte primaria è possibile quando questa diventa in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate in quella secondaria, che della prima costituisce il completamento (Corte cost. n. 241 del 2019; nello stesso senso Corte cost. n. 3 del 2019, n. 224 e n. 200 del 2018).

Nello stesso senso Corte cost. n. 92 del 2021, all'esito di un giudizio nel quale la norma censurata, di natura regolamentare, ha superato il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost. per lo stretto nesso di specificazione qualificata che la lega alla norma primaria, completandone il contenuto prescrittivo (tra i precedenti, Corte cost. n. 3 del 2019).

Nella giurisprudenza comune, si segnalano, in senso conforme, Cass. 24 novembre 2020 n. 26701, secondo cui il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 l. n. 689 del 1981 non esclude che i precetti normativi siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare; Cass. 2 marzo 2016 n. 4114, che ha riaffermato il principio in base al quale, comunque, l'illecito amministrativo e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie; Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, secondo cui la disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, è uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto: esso trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore.

3. Fonti primarie, fonti secondarie e principio di specialità. — A proposito della preminenza della legge sul regolamento, Cass. 29 settembre 2020 n. 20680 ha anche escluso che possa invocarsi la specialità della norma regolamentare ai fini dell'ultrattività rispetto a una legislativa.

4. Atti di organizzazione di enti esponenziali di comunità titolari di domini collettivi. — Per un caso particolare, Cass. 23 aprile 2021 n. 10837 ha precisato che la connotazione pubblicistica dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive non interferisce con la natura giuridica privata dei relativi enti esponenziali, tra i quali rientra l'ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico), la cui autorganizzazione resta improntata sul modello delle associazioni private. Pertanto, il rinvio operato dal regolamento n. 52/R del 21 aprile 2015 (attuativo della legge regionale Toscana n. 27 del 2014) alle disposizioni contenute nel TUEL in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, vale solo ad individuare la disciplina applicabile, [illegible] golamentare della fonte, né

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista qui

con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva (che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 168 del 2017) esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di "autonormazione". In tema, ora, C. cost. n. 228 del 2021, cit. *sub* art. 1.

In tema si veda, anche, *sub* art. 8, n. 6.

Art. 5.

Norme corporative (1).

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

(1) V. nota *sub* art. 1.

Art. 6.

Formazione ed efficacia delle norme corporative (1).

La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.

(1) V. nota *sub* art. 1.

Art. 7.

Limiti della disciplina corporativa (1).

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

(1) V. nota *sub* art. 1.

Art. 8.

Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto (1).

(1) V. nota *sub* art. 1.

Sommario: **1.** Tradizioni etico-sociali. — **2.** Consuetudini nel diritto internazionale. — **3.** Usi aziendali. — **4.** Usi commerciali e negoziali. — **5.** Usi locali. — **6.** Consuetudini agrarie. — **7.** Prassi giudiziaria e amministrativa. — **8.** Materie non regolate dalle leggi. *Ius sepulchri*.

Acquista qui

1. Tradizioni etico-sociali. — La difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost.: così, in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale (Cass. 20 novembre 2019 n. 7590, *Cass. pen.* 2020, 11, 4191).

Allo stesso modo, perché "un fatto ingiusto altrui" possa essere considerato all'origine di una circostanza attenuante (*ex* art. 62, comma 1, n. 2, c.p.), è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Cass. 18 giugno 2014 n. 49569, *Dir. e giust.*, 1, 2014, 123, con nota di Piras, *Omicidio e attenuante dello stato d'ira: come, quando e perché*, che ha escluso la sussistenza dell'attenuante nei confronti dell'imputata condannata per l'omicidio di un uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale e che, dopo lunghi tergiversamenti, aveva rifiutato di sposarla, sposando, invece, un'altra donna, nonostante che tale atteggiamento potesse essere percepito come deleterio dalla cultura di appartenenza per il *vulnus* arrecato alla propria onorabilità, con conseguente preclusione di un futuro matrimonio).

D'altra parte, si segnalano diverse pronunce in tema di protezione internazionale sussidiaria — all'esito della doverosa acquisizione di specifiche COI (*Country of Origin Information*) —, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano uno Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata nei confronti di chi abbia subito trattamenti che, per quanto conformi a regole consuetudinarie locali, risultino contrari alla dignità della persona e alla tutela dei suoi diritti.

In questo senso, tra le diverse:

— Cass. 25 ottobre 2021 n. 29971, secondo cui, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (cosiddetta infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. *a*) ed *f*), d.lgs. n. 251 del 2007, possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello *status* di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

In tema, anche, Cass. 15 luglio 2021 n. 20291, secondo cui, ove sia dedotto dal ricorrente il fondato timore di essere oggetto di ritorsioni da parte del gruppo sociale di appartenenza, per essersi opposto alla decisione della propria famiglia di mutilare gli organi genitali femminili di una parente, non vale ad escludere la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità la circostanza che, nel Paese di provenienza, sia vigente una legge che sanziona penalmente l'infibulazione, qualora risulti trattarsi di una pratica tradizionale socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, poiché ciò che rileva non è il trattamento normativo ufficiale, ma l'emarginazione sociale dei soggetti che vi

Acquista qui

si oppongano la quale può costituire elemento identificativo di uno stato di vulnerabilità soggettiva);

— Cass. 3 marzo 2021 n. 5829, a proposito del riconoscimento dello *status* di rifugiato a favore di una persona di orientamento omosessuale (che costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza integra una situazione oggettiva di persecuzione, idonea a fondare il detto riconoscimento), anche se nello Stato di provenienza l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di tale condizione e lo Stato non garantisca adeguata protezione, a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati (analogamente, Cass. 21 aprile 2021 n. 10532; Cass. 26 maggio 2020 n. 9815; Cass. 18 marzo 2020 n. 7438; Cass. 23 aprile 2019 n. 11176);

— Cass. 21 dicembre 2020 n. 29142, secondo cui costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali;

— Cass. 21 ottobre 2020 n. 23017, a proposito di vittime di "atti di violenza domestica" (come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011) (in senso analogo, Cass. 22 gennaio 2020 n. 1343, a proposito di minacce per lesione dell'onore familiare; nonché Cass. 17 maggio 2017 n. 12333);

— Cass. 6 ottobre 2020 n. 21437, a proposito della costrizione ad un matrimonio non voluto (in tema anche, Cass. 9 marzo 2020 n. 6573; Cass. 24 novembre 2017 n. 28152, *Ilfamiliarista.it*, 21 marzo 2018, con nota di Dotta, *Violenza domestica e riconoscimento dello status di rifugiato nell'interpretazione della Cassazione*, a proposito della condizione di una donna che si era rifiutata di attenersi alla consuetudine religiosa locale — per la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito —, anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nelle perduranti insistenze del cognato, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, a condizione che si allontanasse dal villaggio e abbandonasse i propri figli e i propri beni; Cass. 12 dicembre 2016 n. 25463, contro l'imposizione paterna);

— Cass. 14 agosto 2020 n. 17186, secondo cui la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente sulla base di usanze tribali;

— Cass. 21 ottobre 2019 n. 26823, che — in riferimento alla condizione di un richiedente asilo che aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno nel suo Paese, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre, il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico, secondo la tradizione — ha anche affermato il dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

In tema, Cass. 20 agosto 2021 n. 23197, a proposito del dovere di verifica, da parte del giudice, della sussistenza della cosiddetta condizione intrinseca — o soggettiva — di credibilità del richiedente con riferimento alla (e nel contesto della) cosiddetta condizione estrinseca — o oggettiva — della stessa, costituita dalla effettiva esistenza di una persecuzione nei confronti della convinzione di fede manifestata dal richiedente; o, anche, Cass. 8 novembre 2019 n. 28974, a proposito della non decisiva rilevanza del fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti.

D'altra parte, secondo Cass. 7 agosto 2020 n. 16804 (*Il corriere giuridico* 2021, n. 4, 481, con nota di Tuo, *Divorzio-ripudio islamico, riconoscimento automatico e ordine pubblico*), la decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella

Acquista qui

specie, il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).

2. Consuetudini nel diritto internazionale. — Per giurisprudenza costante, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie, ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (Corte cost. n. 102 del 2020, *Cass. pen.* 2020, 10, II, 3569, con annotazione di Aprile, *Osservazioni a Corte cost. 29 maggio 2020, n. 102*; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2020, 4, 1965, con note di Bartoli, *Sospensione della responsabilità genitoriale e ragionevolezza: cadono ulteriori automatismi e si affacciano nuove questioni di legittimità,* e di Laneve, *Pene accessorie che incidono sulla responsabiltà genitoriale: dalla "cecità" dell'automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio*; *rivistaAIC.it* 2020, 3, con commento di Canzian - Lamarque, *Due pesi e due misure. I trattati internazionali sui diritti umani e gli "altri" obblighi internazionali secondo i giudici italiani*; *Giust. pen.* 2020, 8-9, 239, con nota di Delli Priscoli, *Sottrazione internazionale dei minori e* the best interest of the child *quale interesse alla bigenitorialità*; *Dir. fam.* 2020, 4, 1659, con nota di Garaci, *Identità culturale e* best interest of the child; *Giur. cost.* 2020, 3, 1228, con nota di Matucci, *"Cecità" della legge e interesse concreto del minore. Sull'incostituzionalità dell'automatica sospensione della responsabilità genitoriale*; *Diritto penale e processo* 2020, 11, 1437, Panebianco, *L'automatismo delle pene accessorie sottoposto nuovamente al bisturi della Corte costituzionale, ancora una volta nel segno del* child's best interest; *Fam. e dir.* 2020, 10, commentata da Pittaro, *La sospensione della responsabilità genitoriale come pena accessoria. Incostituzionale se automatica*).

In tema, Cass. 19 novembre 2020 n. 26376, secondo cui la nozione di crimini di guerra (richiamata dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007 quale condizione ostativa per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) va identificata nel compimento di gravi violazioni delle norme internazionali riguardanti i conflitti internazionali o interni, consistenti in leggi, consuetudini di guerra e diritto pattizio applicabile al caso concreto, posti a tutela di valori essenziali, riconosciuti dalla comunità e riguardanti la conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati; sicché la condotta integrativa di tale figura deve necessariamente differenziarsi per una sua peculiare offensività e risultare concretamente lesiva dei predetti valori essenziali.

In altro ambito, il principio di diritto internazionale consuetudinario relativo all'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri (*par in parem non habet imperium*) non ha valore assoluto, ma trova operatività esclusivamente con riferimento agli atti compiuti *iure imperii*, che costituiscono estrinsecazione della sovranità propria della potestà politica. Tale prerogativa, pertanto, si estende alle persone giuridiche di diritto privato che agiscono per conto e su delega di uno Stato solo in relazione alle attività e ai rapporti in cui esse esercitano poteri ampiamente discrezionali, che prescindono dal quadro normativo teso a regolarne le caratteristiche e le modalità di riferimento (Cass., sez. un., 10 dicembre 2020 n. 28180, *ildirittoamministrativo.it*, dicembre 20[illegible] nota di Bonetto, *Immunità*

Termine estratto capitolo

Acquista
qui

Sezione non inclusa

Acquista qui

conseguenza che la seconda pubblicazione non può ritenersi integrativa dell'efficacia della delibera di approvazione del regolamento stesso, in quanto rivolta ad una mera pubblicità notizia (sostitutiva del regime della *vacatio legis* di cui all'art. 10 preleggi), come tale non comportante il differimento dei termini di impugnazione.

2. Applicabilità della regola ai decreti ministeriali. — Secondo Cass. 25 luglio 2016 n. 15315, l'art. 10, comma 1, non si applica ai decreti ministeriali, che recepiscono, senza trasformarli in regolamenti governativi, gli atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma 2, disp. prel. c.c.): sicché i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla G.U., non sono assoggettati ad alcun periodo di *vacatio legis* e sono quindi immediatamente applicabili, atteso il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi.

Art. 11.

Efficacia della legge nel tempo.

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Sommario: 1. Sull'irretroattività della legge come principio costituzionale: **1.1.** In particolare. — **2.** *Tempus regit actum*. — **3.** Sulla retroattività della norma penale favorevole: **3.1** Sull'applicabilità del principio agli illeciti amministrativi. — **4.** Sulla sospensione del termine di prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati. — **5.** In materia di protezione umanitaria. — **6.** Sull'applicabilità del principio alle leggi regionali.

1. Sull'irretroattività della legge come principio costituzionale. — Con riguardo al principio di irretroattività delle leggi in materia civile — sancito dall'art. 11 delle preleggi e che non ha valenza costituzionale a differenza di quanto espressamente previsto in materia penale dall'art. 25, comma 2, Cost. —, la giurisprudenza costituzionale ha reiteratamente ribadito come al legislatore non sia precluso di emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), « purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU » (Corte cost. n. 146 del 2015; *Fam. e dir.* 2016, 6, 538, con nota di Sesta, *Azione di petizione del nuovo parente e sorte delle pregresse divisioni*).

Al di fuori, infatti, dell'ambito di applicazione dell'art. 25, comma 2, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte cost. n. 276 del 2016, *Giur. it.* 2017, 2, 450, con nota di Bailo, *Una "pietra tombale" sulla "natura afflittiva" della limitazione dell'elettorato passivo?*; *Giur. cost.* 2016, 6, 2385, con nota di Rivosecchi, *Legge Severino atto secondo: la conformità a Costituzione delle norme sulla sospensione dalle cariche politiche locali (Osservazione a corte cost. 16 dicembre 2016 n. 276)*; *rivistaAIC.it* 2017, 2, annotata da Menegus, *La sospensione di diritto* ex *legge Severino supera ancora una volta il vaglio della Corte. Nota a margine della sent. 276/2016*;

Acquista qui

forumcostituzionale.it 2020, 2, commentata da Galluccio, *Requisiti di 'onorabilità' per l'accesso a bandi pubblici e altri meri 'effetti della condanna penale', anche non definitiva: la Consulta fa chiarezza*. La sentenza richiama il precedente conforme di Corte cost. n. 236 del 2015, *Giur. it*. 2016, 1, 206, annotata da Bailo, *La c.d. "legge Severino" sul tavolo della Corte costituzionale: partita chiusa o rinviata?*; *Cass. pen*. 2016, 5, 1884, con nota di Gambardella, *Natura ed effetti nel tempo della sospensione dalla carica di sindaco per una condanna non definitiva in base alla cosiddetta 'legge Severino'*).

In materia di sospensione dalle cariche elettive negli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva e a proposito dell'immediata applicazione della misura a chi era già in carica al momento della entrata in vigore della norma, per fatti compiiuti in precedenza, la sentenza ha chiarito che, non trattandosi di misura sanzionatoria, non viene in esame il divieto di retroattività dell'art. 25, comma 2 Cost.; né può invocarsi la presunta rilevanza costituzionale dell'art. 11 delle preleggi, laddove se ne chieda l'applicazione a tutela dei diritti fondamentali — come sarebbe quello dell'accesso alle cariche pubbliche — o in caso di istituti e regimi assimilabili alle sanzioni penali.

In altri termini, il legislatore, nel rispetto del limite posto per la materia penale dall'art. 25 Cost., può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti « motivi imperativi di interesse generale », ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte cost. n. 46 del 2021).

Al legislatore non è, dunque, preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (Corte cost. n. 73 del 2017, *Giur. cost*. 2020, 4, 1662, con nota di Rivosecchi, *Intenzione del legislatore regionale e limiti al controllo della Corte sulla copertura finanziaria*).

1.1. In particolare. — La legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (Corte cost. n. 39 del 2021, *Dir. prat. trib*. 2021, 3, 1393, con nota di Corasaniti, *All'indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la* querelle *sull'interpretazione dell'art. 20 del t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?*).

Del resto, Cass. 2 agosto 2016 n. 16039 ha, per parte sua, specificato che il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso. La disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli *status* e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati.

2. *Tempus regit actum*. — A proposito del principio *tempus regit actum* — in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto medesimo, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede —, Corte cost. n. 260 del 2020 ha dichiarato che una

Acquista qui

deroga può giustificarsi con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Una delle *rationes* fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è infatti quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, sì da preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo "a sorpresa" del trattamento penale della fattispecie.

Allo stesso modo, la legittimità di un atto amministrativo deve essere esaminata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (Corte cost. n. 7 del 2019, *Giur. cost.* 2019, 1, 79, con nota di Di Folco, *Dalla Corte costituzionale una significativa valorizzazione dell'autonomia politico-legislativa delle regioni in materia ambientale*; *ambientediritto.it* 2020, 4, 391, con nota di Vivoli, *L'autonomia legislativa regionale in materia di caccia nel rispetto degli* standard *statali di protezione della fauna*). Nello stesso senso, Corte cost. n. 76 del 2018, secondo cui, come per costante giurisprudenza costituzionale, lo *ius superveniens* non può venire in rilievo nel giudizio di costituzionalità con riguardo a questioni sollevate nell'ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi, giacché, per il principio *tempus regit actum*, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (analogamente Corte cost. n. 109 del 2019, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2019, 3, 1631, con nota di Baroni, Right to keep and bear arms*: brevi note a margine della sentenza n. 109 del 2019 della Corte costituzionale*; *penalecontemporaneo.it* 2019, annotata da Sibilio, *La Corte costituzionale ritiene non irragionevole la norma del* ***TULPS*** *che individua nella condanna per alcuni reati una preclusione assoluta al rilascio del porto d'armi*).

D'altra parte, secondo Cass. 15 ottobre 2020 n. 22407, nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del *tempus regit processum*, secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale: esso, infatti, presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del *tempus regit actum*.

3. Sulla retroattività della norma penale favorevole. — Quanto al principio di retroattività della legge più favorevole, Corte cost.143 del 2018 ha escluso che possa essere riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole; in ogni caso, il principio di retroattività della legge penale più favorevole può trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimità costituzionale (*Cass. pen.* 2018, 11, 3670, con nota di Aprile, *Successione di leggi penali nel tempo e legittimità costituzionale delle norme sulla prescrizione dei reati in materia di sfruttamento sessuale e pornografia infantile*; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2018, 3, 1775, con nota di Canzian, *La prescrizione dei reati ancora di fronte alla Costituzione: la debolezza del parametro interposto*).

Per costante giurisprudenza costituzionale, del resto, il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, comma 2, Cost. — che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato —, ma è da rinvenire nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che

Acquista qui

ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Da ciò consegue anche che, mentre l'irretroattività *in peius* costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. In particolare, il principio di retroattività della legge favorevole — che, in seguito alla pronuncia della Corte EDU Scoppola contro Italia, ha acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 della CEDU — può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole (Corte cost. n. 238 del 2020, *Cass. pen.* 2021, 2, 534, con note di Aprile, *Osservazioni a Corte cost. 238/2020* e Ricciardi, *L'irretroattività "attenuata" della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, tra procedimento e processo. La deflazione "vince" sulla riaparazione?*; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2021, 1, 265, con nota di Rudoni, *La disciplina transitoria della c.d. oblazione amministrativa ambientale al vaglio di costituzionalità. Tra retroattività di norme sostanziali più favorevoli e regime intertemporale di norme processuali*; *Giur. cost.* 2020, 6, 2813, con nota di Spangher, *Dopo l'esercizio dell'azione penale le attività riparatorie non estinguono il reato ambientale*).

La *ratio* immediata dell'art. 25, comma 2, Cost. è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo (Corte cost. n. 238 del 2020, cit.).

Allo stesso modo, Corte cost. n. 63 del 2019 assegna al principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno — di matrice domestica — riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro — di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, comma 1, Cost. — riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la regola della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, comma 2, Cost. ma il suo fondamento è ravvisabile anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e tale riconduzione segna anche il limite della garanzia costituzionale: mentre, infatti, l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* della medesima legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (Diversi i commenti: *Dir. pubbl. comp. eur.* 2019, 4, 1221, Bailo, *Il* bis in idem *e la difficile definizione della nozione di "sanzione" tra Corte Edu, CGUE e Corte costituzionale*; *Giur. cost.* 2019, 2, 841, Branca, *Anche per le sanzioni amministrative punitive vale il beneficio della* lex mitior. *Nulla di nuovo per la "doppia pregiudizialità"*; *Giur. comm.* 2019, 5, II, 1015, Bindi - Pisaneschi, *La retroattività* in mitius *delle sanzioni amministrative Consob*; *dirittobancario.it* 2019, Greggio, *La* lex mitior *negli illeciti in materia di* market abuse *ed il "giudice dei tre cappelli": la posizione della Corte Costituzionale*; [illegible], Provenzano, *Illecito*

Termine estratto capitolo